

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 06/02/2003 n. 628  
legge 109/94 Articoli 31bis - Codici 31/bis.1

Sono devolute alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie sorte nella fase di esecuzione dei contratti stipulati dalla P.A., atteso che tali controversie hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto di natura privatistica sorto a seguito dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto. Ai fini della determinazione della giurisdizione dell'A.G.O. in ordine alle controversie relative alla fase esecutiva dell'appalto, non hanno alcuna incidenza gli atti dell'Amministrazione, anche quando quest'ultima si avvalga della facoltà conferitale dagli artt. 340 e seguenti della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F di modificare o sciogliere unilateralmente il contratto, con prosecuzione d'ufficio dei lavori in danno dell'appaltatore (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che esulava dalla giurisdizione amministrativa, rientrando in quella dell'A.G.O. una controversia riguardante alcuni atti con cui l'Amministrazione appaltante aveva proceduto alla risoluzione di un contratto di appalto in corso di esecuzione e l'affidamento dei lavori stessi a terzi).